Buras n. 65

Data di pubblicazione: 22 ottobre 2020

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Leggi regionali

Leggi regionali

Legge regionale 19 ottobre 2020, n. 28

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 in materia di interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei lavoratori.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 22 del 2020

(Interventi a favore degli operatori di feste e sagre)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), è inserito il seguente:

"Art. 17 bis (Indennità a favore degli operatori del settore delle feste e sagre paesane)

- 1. In considerazione del protrarsi della sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 4.606.000 per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a favore dei lavoratori autonomi o titolari di partita IVA, operanti nell'ambito delle feste e delle sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai. L'indennità è quantificata in euro 7.000 per ciascun beneficiario (missione 15 programma 03 titolo 1)."
- 2. Conseguentemente all'entrata in vigore della presente legge la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 22 del 2020, è abrogata.

Art. 2

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2020 (Interventi straordinari per i lavoratori)

1. Nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2020 le parole "e che non siano stati riassunti nell'anno 2020 per lo svolgimento di analoghe attività" sono abrogate.

Art. 3

Norma finanziaria

- 1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 4.606.000 (missione 15 programma 03 titolo 1).
- 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte rispettivamente:
- a) quanto ad euro 1.145.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2020 che è conseguentemente rideterminata in euro 855.000;
- b) quanto ad euro 3.461.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2020 che è conseguentemente rideterminata in euro 63.539.000.
- 3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SCNI

2020 euro 4.606.000

(cassa e competenza)

in diminuzione

missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.8702
2020 euro 1.145.000
(competenza)
2020 euro 145.000
(cassa)
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
2020 euro 1.000.000
(cassa)
missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.8707
2020 euro 3.461.000
(cassa e competenza)
4. Gli interventi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2020, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono attuati nei limiti complessivi delle risorse stanziate nel bilancio della Regione 2020-2022 per le medesime finalità in conto della missione 15 - programma 03 - titolo 1.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 ottobre 2020

Solinas